



*Termine di referendum: 8 ottobre 2020*

---

## **Legge federale sul trattamento fiscale delle sanzioni pecuniarie**

del 19 giugno 2020

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,  
visto il messaggio del Consiglio federale del 16 novembre 2016<sup>1</sup>,  
decreta:*

I

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

### **1. Legge federale del 14 dicembre 1990<sup>2</sup> sull'imposta federale diretta**

*Art. 27 cpv. 2 lett. f, 3 e 4*

<sup>2</sup> Sono tali segnatamente:

- f. le sanzioni finalizzate al prelievo dell'utile illecito, nella misura in cui non abbiano carattere penale.

<sup>3</sup> Non sono deducibili segnatamente:

- a. i versamenti di retribuzioni corruttive ai sensi del diritto penale svizzero;
- b. le spese finalizzate a rendere possibili reati o che costituiscono la controprestazione per la commissione di reati;
- c. le multe e le pene pecuniarie;
- d. le sanzioni pecuniarie amministrative, nella misura in cui abbiano carattere penale.

<sup>4</sup> Se pronunciate da autorità penali o amministrative estere, le sanzioni di cui al capoverso 3 lettere c e d sono deducibili se:

- a. sono contrarie all'ordine pubblico svizzero; o

<sup>1</sup> FF 2016 7575

<sup>2</sup> RS 642.11

- b. il contribuente dimostra in modo plausibile di aver intrapreso tutto quanto si poteva ragionevolmente pretendere per conformarsi alla legge.

*Art. 59 cpv. 1 lett. a ed f, nonché 2 e 3*

<sup>1</sup> Gli oneri giustificati dall'uso commerciale comprendono anche:

- a. le imposte federali, cantonali e comunali;
- f. le sanzioni finalizzate al prelievo dell'utile illecito, nella misura in cui non abbiano carattere penale.

<sup>2</sup> Gli oneri giustificati dall'uso commerciale non comprendono segnatamente:

- a. i versamenti di retribuzioni corruttive ai sensi del diritto penale svizzero;
- b. le spese finalizzate a rendere possibili reati o che costituiscono la controprestazione per la commissione di reati;
- c. le multe;
- d. le sanzioni pecuniarie amministrative, nella misura in cui abbiano carattere penale.

<sup>3</sup> Se pronunciate da autorità penali o amministrative estere, le sanzioni di cui al capoverso 2 lettere c e d sono deducibili se:

- a. sono contrarie all'ordine pubblico svizzero; o
- b. il contribuente dimostra in modo plausibile di aver intrapreso tutto quanto si poteva ragionevolmente pretendere per conformarsi alla legge.

## **2. Legge federale del 14 dicembre 1990<sup>3</sup> sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni**

*Art. 10 cpv. 1, frase introduttiva e lett. g, nonché 1<sup>bis</sup> e 1<sup>ter</sup>*

<sup>1</sup> Sono segnatamente dedotti a titolo di spese giustificate dall'uso commerciale o professionale:

- g. le sanzioni finalizzate al prelievo dell'utile illecito, nella misura in cui non abbiano carattere penale.

<sup>1bis</sup> Non sono deducibili segnatamente:

- a. i versamenti di retribuzioni corruttive ai sensi del diritto penale svizzero;
- b. le spese finalizzate a rendere possibili reati o che costituiscono la controprestazione per la commissione di reati;
- c. le multe e le pene pecuniarie;
- d. le sanzioni pecuniarie amministrative, nella misura in cui abbiano carattere penale.

<sup>3</sup> RS 642.14

<sup>1ter</sup> Se pronunciate da autorità penali o amministrative estere, le sanzioni di cui al capoverso 1<sup>bis</sup> lettere c e d sono deducibili se:

- a. sono contrarie all'ordine pubblico svizzero; o
- b. il contribuente dimostra in modo plausibile di aver intrapreso tutto quanto si poteva ragionevolmente pretendere per conformarsi alla legge.

*Art. 25 cpv. 1, frase introduttiva e lett. a ed f, nonché 1<sup>bis</sup> e 1<sup>ter</sup>*

<sup>1</sup> Gli oneri giustificati dall'uso commerciale comprendono anche:

- a. le imposte federali, cantonali e comunali;
- f. le sanzioni finalizzate al prelievo dell'utile illecito, nella misura in cui non abbiano carattere penale.

<sup>1bis</sup> Gli oneri giustificati dall'uso commerciale non comprendono segnatamente:

- a. i versamenti di retribuzioni corruttive ai sensi del diritto penale svizzero;
- b. le spese finalizzate a rendere possibili reati o che costituiscono la controprestazione per la commissione di reati;
- c. le multe;
- d. le sanzioni pecuniarie amministrative, nella misura in cui abbiano carattere penale.

<sup>1ter</sup> Se pronunciate da autorità penali o amministrative estere, le sanzioni di cui al capoverso 1<sup>bis</sup> lettere c e d sono deducibili se:

- a. sono contrarie all'ordine pubblico svizzero; o
- b. il contribuente dimostra in modo plausibile di aver intrapreso tutto quanto si poteva ragionevolmente pretendere per conformarsi alla legge.

*Art. 72z<sup>ter4</sup> Adeguatezza della legislazione cantonale alla modifica del 19 giugno 2020*

<sup>1</sup> I Cantoni adeguano la loro legislazione alla modifica del 19 giugno 2020 degli articoli 10 capoversi 1 lettera g, 1<sup>bis</sup> e 1<sup>ter</sup>, nonché 25 capoversi 1 lettere a ed f, 1<sup>bis</sup> e 1<sup>ter</sup> entro la data di entrata in vigore della stessa.

<sup>2</sup> A partire da tale data, le disposizioni menzionate al capoverso 1 si applicano direttamente laddove il diritto cantonale risulti loro contrario.

<sup>4</sup> La numerazione definitiva della presente disposizione sarà stabilita dalla Cancelleria federale in vista dell'entrata in vigore.

II

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 19 giugno 2020

Il presidente: Hans Stöckli  
La segretaria: Martina Buol

Consiglio nazionale, 19 giugno 2020

La presidente: Isabelle Moret  
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Data della pubblicazione: 30 giugno 2020<sup>5</sup>

Termine di referendum: 8 ottobre 2020

<sup>5</sup> FF 2020 5087